

INDICE

DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI A MISURA

Art. 1 – Designazione dei contraenti e assunzione dell'appalto	pag. 2
Art. 2 – Disciplina dell'appalto	pag. 2
Art. 3 – Importo presunto dell'appalto	pag. 3
Art. 4 – Direttore dei Lavori / Coordinatore per la sicurezza	pag. 3
Art. 5 – Direttore del Cantiere / Preposto di cantiere	pag. 3
Art. 6 – Registrazione – Norme di rinvio	pag. 3

FOGLIO ONERI E CONDIZIONI

PARTE AMMINISTRATIVA

Art. 1 – Oggetto dell'appalto	pag. 4
Art. 2 – Forma e principali dimensioni delle opere da costruire	pag. 4
Art. 3 – Forma e disciplina dell'appalto	pag. 4
Art. 4 – Direzione Lavori	pag. 5
Art. 5 – Cessione e subappalto	pag. 5
Art. 6 – Materiali	pag. 6
Art. 7 – Ordine da tenersi nell'andamento lavori	pag. 6
Art. 8 – Varianti durante l'esecuzione dei lavori	pag. 6
Art. 9 – Tempo per l'ultimazione dei lavori / Penali	pag. 8
Art. 10 – Pagamenti in acconto	pag. 8
Art. 11 – Consegna delle opere	pag. 9
Art. 12 – Rata di saldo	pag. 9
Art. 13 – Oneri speciali a carico dell'Appaltatore	pag. 9
Art. 14 – Obblighi e oneri del Committente	pag. 15
Art. 15 – Invariabilità de prezzi	pag. 15
Art. 16 – Revisione dei prezzi	pag. 16
Art. 17 – Controversie	pag. 16

PARTE TECNICA

QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 18 – Condizioni generali di accettazione – Prove di controllo	pag. 17
Art. 19 – Prove dei materiali	pag. 17

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 20 – Prescrizioni generali relative a opere valutate a misura	pag. 18
--	---------

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 21 – Norme generali	pag. 19
Art. 22 – Inariabilità dei prezzi	pag. 19

SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI A MISURA

1. Designazione dei contraenti e assunzione dell'appalto

Tra _____, _____ del Comune di Morsano al Tagliamento, Piazza Daniele Moro n. 33, p.iva 01004670939 - c.f. 80006740932, che sarà d'ora in avanti qualificato come **Committente**, ed il Sig. nella sua qualifica di Legale Rappresentante dell'Impresa con sede in via, partita Iva, d'ora in avanti designato quale **Appaltatore**

si conviene

che il primo affida al secondo, che dichiara di assumerlo nell'ambito dei lavori di **OPERE DI AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DEL TENNIS. COMPLETAMENTO PADEL – Appalto 1a** in conformità del progetto esecutivo redatto dalla Società di Ingegneria SET s.r.l. di Pordenone, a firma del geom. Enzo Floriduz, in data 31.01.2025.

L'appaltatore con la sottoscrizione del presente dichiara altresì:

- di aver effettuato il sopralluogo in cantiere, di aver accertato eventuali lavori già eseguiti, di aver esaminato il progetto e tutti gli altri annessi e si obbliga ad assumere i lavori come dettagliatamente specificati alle condizioni del presente contratto;
- di essere specializzato nell'esecuzione di tali opere, di disporre di capitali, capacità tecnica, macchine necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte dei lavori commessi, con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari.

2. Disciplina dell'appalto

L'appalto è disciplinato principalmente dalle norme convenute col presente Contratto ed, in ordine di prevalenza, dalle disposizioni di legge per gli appalti pubblici:

- a. **Codice dei contratti pubblici**: il D. Lgs. n.36 del 31.03.2023 e ss.mm.ii.;
- b. **D.Lgs. 81/2008** (cd. **"Testo unico sicurezza lavoro"**): il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- c. **Stazione appaltante**: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g) dell'articolo 3 del Codice dei contratti;
- d. **Operatore economico**: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere.
- e. **Appaltatore**: Operatore economico che si è aggiudicato il contratto;
- f. **RUP**: il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art.15 del Codice dei contratti pubblici;
- g. **DL**: l'ufficio di Direzione dei Lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori;
- h. **DURC**: il Documento Unico di Regolarità Contributiva previsto dagli artt. 6 e 196 del Regolamento generale;
- i. **SOA**: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione;
- l. **PSC**: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008;
- m. **POS**: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 81/2008;
- n. **Costo del personale** (anche **Costo MO**): il costo unitario del personale impiegato, stimato dalla Stazione Appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e dalla contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, ai sensi D.Lgs. n.81/2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso D. Lgs. 81/2008;
- o. **Sicurezza speciale** (anche **SS**): Costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai

rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi D. Lgs. 81/2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso D. Lgs. 81/2008;

3. Importo presunto dell'appalto

L'importo presunto complessivo dell'**APPALTO 1a, a MISURA**, è pari a € **43.702,46**, di cui 9.112,02 di costi della mano d'opera ed € 2.452,95 per oneri della sicurezza.

4. Direttore dei Lavori / Coordinatore per la sicurezza

Il Committente dichiara di aver affidato la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al geom. Enzo Floriduz della Società di Ingegneria SET s.r.l. con sede in Pordenone.

5. Direttore del Cantiere / Preposto di cantiere

L'appaltatore affida la direzione del cantiere al Sig. che ai fini dell'incarico elegge a domicilio la sede dell'impresa appaltatrice

Il Sig..... svolgerà anche la figura di preposto di cantiere.

6. Registrazione – Norme di rinvio

La registrazione del presente contratto, prevista nel solo caso d'uso ed a tassa fissa, sarà a spese e cura della parte che la richiede.

Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si applicano le norme del Codice civile.

FOGLIO ONERI E CONDIZIONI

PARTE AMMINISTRATIVA

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti nell'ambito dei lavori di **OPERE DI AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DEL TENNIS. COMPLETAMENTO PADEL**, ed in particolare le opere esterne di completamento riguardanti:

- il completamento della perimetrazione dell'ambito del tennis-padel rispetto al rimanente impianto sportivo tramite esecuzione di recinzione in paletti e rete dell'altezza di m 2,20 e l'installazione di un cancello carrabile ad un'anta;
- il completamento della pavimentazione in calcestruzzo per la costruzione delle fasce di rispetto per entrambi i campi da padel e dei percorsi di accesso fino agli esistenti del tennis, tramite massetti in c.a. dello spessore minimo di cm 15, armati con rete elettrosaldata diam. mm 8, maglia 20x20, rifiniti superiormente "a scopa";
- il completamento dell'impianto di sgrondo acque meteoriche attraverso la posa, sul limitare dei campi, di specifica canaletta continua di raccolta da collegarsi alla rete di scarico recentemente realizzata.
- la predisposizione di un cavidotto interrato per futura installazione di n.4 pali d'illuminazione e per l'alimentazione di una colonnina di servizio.

da eseguirsi all'interno dell'impianto sportivo di via Cellina in Comune di Morsano al Tagliamento, come più dettagliatamente descritti nella Relazione generale del progetto.

Art. 2 - Forma e principali dimensioni delle opere da costruire

La forma, il tracciato e le dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano di massima dai disegni del progetto, ovvero secondo le indicazioni di dettaglio che saranno di volta in volta impartite dal Direttore dei Lavori.

Art. 3 - Forma e disciplina dell'appalto

Il prezzo dell'appalto è determinato a MISURA.

I lavori saranno eseguiti a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza e di salute.

Per tanto, nell'esecuzione degli stessi, l'appaltatore deve adottare, di propria iniziativa, tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danno alle persone ed alle cose. Esso è responsabile, civilmente e penalmente dei sinistri che, nell'esecuzione dei lavori o in conseguenza di questi, accadessero ai suoi lavoratori subordinati, terze persone, animali o cose. L'appaltatore dichiara di ritenere il committente sollevato ed immune da qualsiasi molestia o pretesa derivante da imperizia o negligenza dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori o in conseguenza di questi.

A garanzia delle suddette responsabilità, ed in osservanza agli obblighi di cui all'art. 18 del D.L.vo 81/2008 e succ. mod e integr. l'appaltatore produce, per iscritto, una dichiarazione attestante:

- il proprio organico medio annuo, distinto per qualifica;
- gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili;
- il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
- di aver assolto agli obblighi posti dal D.L.vo 81/2008 e succ. mod e integr. ed in particolare per quanto attiene la valutazione dei rischi, la formazione dei lavoratori e la sorveglianza sanitaria;
- il possesso di polizza assicurativa accesa presso una Compagnia abilitata.

La dichiarazione di cui sopra, la visura camerale e l'estratto in copia della polizza dovranno essere consegnati al committente prima dell'inizio lavori.

Il limite economico della polizza non potrà essere inferiore al valore del presente contratto d'appalto. La polizza dovrà decorrere almeno dalla data di consegna del cantiere, sino alla data di positivo accertamento d'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore ha anche a propria cura e carico, l'emissione di regolari fatture, la tenuta delle scritture da riportare sul giornale di cantiere e lo sgombero finale di tutte le attrezzature, materiali e residui edilizi entro i 15 giorni successivi dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.

Salvo quanto stabilito nel successivo art.15, i prezzi sono invariabili per unità di misura e per ogni specie di lavoro.

Eventuali lavori non previsti e/o in economia dovranno essere ordinati e controfirmati dal Direttore dei Lavori.

Art. 4 - Direzione lavori

Il Committente riconosce fin d'ora al Direttore dei lavori da lui nominato la potestà di verifica e di liquidazione della contabilità dei lavori.

Il Direttore dei Lavori è tenuto:

- a controllare preventivamente la regolarità e la completezza dei documenti contrattuali, accertando che all'atto dell'inizio dei lavori siano messi a disposizione dell'appaltatore gli elementi grafici descrittivi di progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere;
- a fornire tempestivamente all'Appaltatore, in corso dei lavori ed anche in relazione alle richieste avanzate dall'Appaltatore, gli elementi particolari del progetto necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori;
- a procedere tempestivamente, in contraddittorio con l'Appaltatore, alla misurazione delle opere, alla redazione della contabilità e degli stati di avanzamento, alla formulazione degli eventuali nuovi prezzi, nonché al conto finale;
- a verificare le cause e i tempi di slittamento dei programmi concordati dei lavori;
- a redigere tempestivamente il verbale di ultimazione dei lavori, il conto finale ed il verbale di verifica dei lavori ultimati;
- a redigere relazione sulle eventuali riserve proposte dall'Appaltatore, con proposta di liquidazione.

Lo svolgimento dell'attività del D.L. avverrà secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.36/23 e s.m.i.

Art. 5 - Cessione e subappalto

1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori e forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente indicata all'articolo Art. 4 del presente capitolato e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
3. Ai sensi del comma 2, articolo 119 del codice, si precisa che i documenti di gara non prevedono indicazioni circa lavorazioni oggetto del contratto che dovranno essere eseguite obbligatoriamente dall'aggiudicatario. Fermo restando le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
4. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato. Si precisa che il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 2002, n. 646 - n.d.r..

5. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:
 - a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
 - b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del codice dei contratti pubblici;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.
6. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
7. Ai sensi del comma 17, articolo 119 del codice, si precisa che nei documenti di gara non sono indicate lavorazioni oggetto del contratto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. Le disposizioni di cui al presente CAPO si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 68, comma 15, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
9. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite.

Art. 6 - Materiali

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località e dai fornitori che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza purché rispondano ai requisiti ed alle norme vigenti, salvo per quanto specificamente dettagliato nel computo metrico estimativo allegato al contratto ed in ogni caso tutti i materiali saranno sottoposti a preventiva approvazione della D.L.. Qualora ne ricorra l'obbligo dovranno essere fornite le certificazioni sui materiali e/o manufatti impiegati.

Art. 7 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché il modo prescelto non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere, agli interessi del Committente ed alle esigenze relative alle eventuali forniture escluse dall'appalto.

Art. 8 - Varianti durante l'esecuzione dei lavori

1. I contratti possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:
 - a) Se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, rientrano fra le clausole previste dai documenti di gara iniziali;
 - b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;

- 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
 - c) Per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - d) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più in meno con l'osservanza delle prescrizioni e dentro i limiti stabiliti dagli articoli 29 e 30 del D.P.Reg 166/03, dall'art.27 della L.R. n.14/02. dagli articoli 38, comma 8, 83 e 84 del D.P.Reg 165/03. Non sono considerate varianti ai sensi del comma in oggetto gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20 % delle categorie omogenee di lavori dell'appalto, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo alle varianti non può superare per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro il 40 % e per tutti gli altri lavori il 20 % dell'importo di contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera (art.27 L.R. 14/02).
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.
 3. Il contratto può parimenti essere modificato, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a) le soglie fissate all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici;
 - b) 15 per cento del valore iniziale del contratto; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.
 4. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 3, quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato.
 5. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali così definite ai sensi del comma 7 dell'articolo 120 del codice.
 6. Il contratto è modificabile ai sensi dell'articolo 9 del codice dei contratti e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.
 8. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
 9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione

appaltante.

10. In relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, si osserveranno gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, a cura del RUP, individuati dall'allegato II.14 del codice. Fermo restando le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 120 del codice dei contratti pubblici
11. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera q) dell'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici.
12. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 120 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.
13. L'appaltatore deve presentare ogni reclamo o riserva per iscritto al direttore dei lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione, infatti, domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
14. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti, nonché l'adeguamento dei POS.

Art. 9 - Tempo per l'ultimazione dei lavori / Penali

Il tempo utile per dare compiuti i lavori di cui trattasi, è pari a **30 (trenta)**, naturali e consecutivi.

Sono ammesse sospensioni dei lavori per avversità climatiche che non consentano di proseguire i lavori a regola d'arte e per cause di forza maggiore da accertare con il committente; i giorni per tali sospensioni vengono aggiunti al tempo utile.

Eventuali proroghe dovranno essere concordate tra le parti nel corso dei lavori.

Si prevede una **penale giornaliera**, in caso di ritardo della consegna delle opere, pari **all' 1 per mille dell'importo contrattuale**, fino ad un massimo del 10% dello stesso.

Nel caso in cui l'appaltatore sospendesse senza giustificato motivo i lavori, o li rallentasse, in modo tale da pregiudicare la realizzazione dell'opera, il Committente ha diritto di dichiarare, con le formalità di legge, la risoluzione del contratto con la facoltà di far proseguire i lavori da altre imprese, salvo ogni ragione di danno.

Art. 10 - Pagamenti in acconto

Si prevede il pagamento di una prima rata di acconto al raggiungimento del 50 % dell'importo dell'appalto ed una seconda rata, pari al 95 % dell'importo di contratto, non appena i lavori eseguiti raggiungono rispettivamente un importo non inferiore al 50 % ed al 95 % dei lavori, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori.

L'importo residuo dei lavori sarà contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi del successivo art. 12.

Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

La corretta esecuzione delle attività riportate nel controllo di qualità è condizione necessaria per l'emissione degli stati di avanzamento dei lavori.

L'emissione del certificato di pagamento, avverrà al netto della ritenuta dello 0,5 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Il Committente provvederà al pagamento del predetto certificato entro 30 giorni dalla data di emissione fattura.

E' in facoltà del Committente concedere all'Appaltatore di sostituire la ritenuta di garanzia con una polizza fidejussoria, il cui costo sarà a carico dell'Appaltatore stesso.

Eventuali cessioni del credito dell'Appaltatore dovranno essere preventivamente autorizzate dal Committente.

Art. 11 - Consegna delle opere

Entro e non oltre 15 giorni consecutivi decorrenti dalla comunicazione di ultimazione dei lavori effettuata dall'Appaltatore, il Committente, o per esso il Direttore dei Lavori, eseguirà la verifica delle opere e ne dichiarerà il risultato. L'Appaltatore dovrà collaborare fornendo a sue spese operai e mezzi eventualmente necessari, presenziando anche alla verifica, rimanendo nel frattempo tenuto alla custodia normale dell'opera.

Nel caso in cui il Committente tralasci, entro il termine sopra indicato, di procedere alla verifica, ovvero di comunicarne i risultati, ovvero riceva senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata.

Se dalla verifica emergono vizi o difformità riconosciuti dall'Appaltatore, questi provvederà ad eliminarli a proprie spese e nel tempo strettamente necessario. Se essi invece non vengono accettati dall'Appaltatore la decisione sarà demandata all'Autorità Giudiziaria Ordinaria (vedi art. 17).

Art. 12 - Rata di saldo

Nel termine di 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, verrà compilato lo Stato Finale, contabilizzando tutte le opere eseguite ed ogni spettanza dell'impresa.

L'ammontare risultante, dedotti gli acconti versati in corso d'opera e comprensivo delle ritenute di garanzia, dovrà essere pagato dal Committente entro 30 giorni dalla fine dei lavori.

In caso di ritardo nel pagamento decorreranno a favore dell'Appaltatore gli interessi legali.

Nel caso in cui insorgano contestazioni sull'ammontare dello Stato Finale, il Committente dovrà pagare entro il termine di cui sopra la quota parte della rata di saldo dovuta secondo i conteggi del Direttore dei Lavori, e la decisione sulla differenza sarà demandata all'Autorità Giudiziaria Ordinaria (vedi art. 17).

Art. 13 - Oneri speciali a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore oltre a tutto quanto occorre per dare i lavori completi in sito e costruiti a perfetta regola d'arte, resta sempre responsabile dei danni che per fatto proprio o dei suoi incaricati venissero, in conseguenza dei lavori, arrecati alle proprietà di terzi ed alle persone rendendo in tutti i casi il Committente ed il Direttore dei Lavori sollevati ed indenni da ogni responsabilità.

Ha inoltre i seguenti obblighi:

1.1. Oneri e obblighi generali:

- a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al medesimo Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti di propria iniziativa;
- b. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati l'Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori e coordinamento della sicurezza;
- c. la responsabilità totale ed esclusiva delle opere realizzate, dei materiali e delle attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprietà, dal momento della consegna dei lavori alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione;

- d. la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione lavori, sui materiali (calcestruzzo, ferro d'armatura, elementi di carpenteria metallica, ecc..) e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni, modelli, sagome. Spetta all'insindacabile giudizio della Direzione lavori la valutazione della rispondenza delle prove, campioni, prelievi e quant'altro necessario alle dovute prescrizioni, con la facoltà di farli ripetere finché tale rispondenza non sia raggiunta. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione, munendoli di sigilli e della sottoscrizione del Direttore dei lavori e dell'appaltatore o comunque con modalità tali da garantirne l'autenticità. L'effettuazione dei campioni e delle prove relative dovranno essere eseguite secondo le normative UNI ed altre specifiche, vigenti;

1.2. Oneri e obblighi organizzativi:

- a. la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi, controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione) tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- b. l'appaltatore, in riferimento alla gestione della sicurezza del cantiere, dovrà nominare :
 - 1) Il preposto di cantiere secondo quanto definito e prescritto negli artt. 2 e 19 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - 2) I lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;L'appaltatore è tenuto altresì a curare la relativa informazione, formazione ed addestramento ed ogni altro obbligo previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- c. è a carico dell'appaltatore la compilazione e consegna, prima di iniziare ogni singola categoria di lavoro, dei disegni costruttivi di cantiere;
- d. è inoltre stabilito che tutti i materiali prima del loro impiego, devono ottenere l'approvazione della Direzione Lavori.
- e. per ogni parte di impianto completata l'appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese all'esecuzione delle prove delle stesse, da realizzarsi a norma di legge in presenza della D.L. e con emissione di dichiarazioni attestanti il risultato ed il buon esito delle prove suddette.
- f. l'appaltatore ha l'obbligo di richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori la prescritta approvazione, fornendo tutti i dati necessari alla valutazione delle proposte (cataloghi tecnici, campioni e quant'altro utile), restando convenuto che gli oneri per la rimozione e l'allontanamento dal cantiere dei materiali giudicati non idonei saranno a totale carico dell'appaltatore stesso, anche nel caso risultassero già collocati in opera;
- g. l'appaltatore dovrà provvedere agli opportuni accordi sindacali affinché il proprio personale possa lavorare in orario straordinario, compresi sabati e festivi, in modo da rispettare il cronoprogramma lavori ovvero specifiche esigenze dettate dalla tipologia delle lavorazioni;
- h. nel caso le lavorazioni richiedano il superamento dei limiti di legge stabiliti per i livelli di rumore, dovranno essere attivate procedure specifiche presso l'ARPA e/o Enti preposti.

1.3. Oneri e obblighi per l'attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere:

- a. l'appaltatore dovrà, prima dell'esecuzione di eventuali scavi interessanti il cantiere, provvedere all'individuazione delle condutture e dei cavi di "sotto servizi" sia pubblici che privati esistenti (nelle zone in cui gli Enti gestori o proprietari dei servizi esistenti non siano in grado di segnalare la posizione planimetrica e altimetrica delle condutture e dei manufatti esistenti, ovvero nei punti in cui è necessario verificare quanto segnalato) attraverso ispezioni locali, scavi e/o sondaggi ovvero nel caso non fosse possibile tramite un'indagine radar del sottosuolo effettuata con metodi non distruttivi, estesa su tutta la superficie interessata dagli scavi previsti in progetto;

- b. l'effettuazione degli eventuali movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recintazione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;
- c. la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere. In particolare la sistemazione delle sue strade, i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa l'illuminazione delle vie d'accesso e del cantiere stesso; la continuità degli scoli delle acque e quant'altro necessario a rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- d. il mantenimento in buono stato di servizio tutti gli attrezzi ed i mezzi d'opera, le strade ed i ponti di servizio esistenti, che occorrono per i lavori ad economia;
- e. la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate. Al termine di ogni fase di lavoro, l'area dovrà essere completamente sgomberata e pulita, prima di iniziare la fase successiva di lavoro;
- f. il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo, (in difetto, sarà comminata una apposita penale in misura da Euro 50,00 ad Euro 200,00 ogni infrazione accertata);
- g. in base a quanto previsto dall'allegato b) al D.Lgs. n. 22/97, i trasporti e/o lo smaltimento e/o l'effettuazione delle operazioni di smaltimento previste per tutti i materiali di demolizione compresi quelli costituenti lo scarto delle lavorazioni del cantiere (sacchi cemento, tavolame, imballi ecc), suddivisi per tipologia secondo la normativa, prevedono il conferimento ad impianti di stoccaggio di recupero o a discarica, i cui oneri/ricavati sono inclusi nell'importo contrattuale quale corrispettivo a fronte della cessione di detti materiali all'appaltatore. In questo caso, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito è stato ritenuto dai progettisti equivalente all'onere di conferimento a discarica.
- h. la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant'altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte le opere provvisorie necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori e/o del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per l'esecuzione delle opere e per la protezione e sicurezza dei lavoratori.
- i. la conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori, su supporto cartografico o informatico, con l'obbligo di rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori;
- l. la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione, anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla resa in consegna dell'opera da parte della medesima Amministrazione;
- m. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori. Nel caso di sospensione dei lavori dovrà essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- n. provvisorio smontaggio di apparecchi, arredi, opere d'arte, od oggetti deteriorabili, e trasporto di essi in magazzini temporanei;
- o. il mantenimento ed il sostegno di condutture e dei cavi di servizi sia pubblici che privati e gli oneri per la loro corretta individuazione, compreso i sondaggi e quanto precedentemente descritto;
- p. il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, oneri e tasse di discarica (anche speciali) compresi;

1.4. Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti:

- a. la fornitura e il trasporto, a piè d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per l'esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;
- b. l'assunzione a proprio ed esclusivo carico dei rischi derivanti dai trasporti;
- c. la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori e similari) necessari ai lavori e l'approntamento di tutte le opere e per il sollevamento e la distribuzione nei luoghi di utilizzo;
- d. la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori e similari) anche a carattere provvisorio, occorrenti per assicurare la non interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti in economia dalla committenza;
- e. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono, a termini di contratto, all'appaltatore l'assistenza alla posa in opera. I danni che, per cause dipendenti dall'appaltatore, fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- f. la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intendesse eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento;
- g. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quant'altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere e delle vie d'accesso al cantiere medesimo.

1.5. Oneri ed obblighi speciali:

- a. l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione delle opere secondo le eventuali fasi di lavoro previste dal progetto ed identificate dal cronoprogramma dei lavori, senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente Appaltante;
- b. a prestarsi alle operazioni di misurazione in contraddittorio con il personale incaricato dell'ufficio della D.L. al fine della tenuta e corretta contabilizzazione delle opere;
- c. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- d. a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- e. a consegnare al direttore dei lavori, entro la settimana corrente entro cui saranno previsti ed ordinati eventuali lavori da riconoscere in economia (lavori di modesta entità e di difficile valutazione a misura, preventivamente ordinati dalla D.L.) le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, in modo da poterle inserire nella contabilità lavori. Le eventuali liste presentate dopo la settimana corrente di impiego NON saranno riconosciute. L'App.re deve firmare le conseguenti, relative, liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori (il compenso per le prestazioni straordinarie festive delle proprie maestranze non ha diritto alcuno di maggiori compensi);
- f. la verifica e l'accettazione scritta dei calcoli, dei disegni di insieme e di dettaglio delle opere strutturali di progetto (se previste). Eventuali osservazioni dovranno essere sempre formulate per iscritto e supportate dai relativi calcoli e disegni. L'App.re dovrà altresì provvedere, prima dell'inizio fisico dei lavori, nel caso di scelta di elementi che producano azioni diverse da quelle previste nella relazione di calcolo di progetto, al deposito di una eventuale variante alla pratica strutturale già depositata; allo stesso modo sarà a cura e spese dell'appaltatore, la denuncia di eventuali varianti ed integrazioni alle opere strutturali che si manifestassero in corso d'opera per propria scelta;

- g. la verifica e l'accettazione scritta dei calcoli, dei disegni di insieme e di dettaglio degli impianti di progetto. Eventuali osservazioni dovranno essere sempre formulate per iscritto e supportate dai relativi calcoli e disegni;
- h. l'osservanza al decreto 23 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2022 "Criteri minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" per quanto di competenza in fase di esecuzione dei lavori.
- i. l'effettuazione dei campionamenti per l'analisi delle terre e rocce da scavo;
- l. l'assistenza muraria necessaria per la realizzazione di tutti gli impianti di progetto anche se non espressamente descritta nei singoli articoli relativi alle lavorazioni impiantistiche; intendendo compresa la formazione di fori e tracce e la loro completa richiusura al grezzo, l'onere per trabattelli e/o altri mezzi di sollevamento per la lavorazione in quota, la fornitura di malte, intonaci e quant'altro necessario per la loro richiusura "al finito", il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, oneri e tasse di discarica compresi, il nolo di ogni attrezzatura ed apparecchiatura necessaria;
- m. tutti gli impianti dovranno essere progettati secondo quanto previsto dalle N.T.C. 2018: della progettazione antisismica degli impianti è responsabile il produttore, della progettazione antisismica degli elementi di alimentazione e collegamento è responsabile l'installatore; è compito del fornitore e/o dell'installatore fornire impianti e sistemi di collegamento di capacità adeguata.
- n. in considerazione di quanto indicato al punto precedente gli articoli di Elenco Prezzi Unitari relativi agli impianti comprendono tutti i sistemi di fissaggio (ancoraggi, staffature, ecc..) necessari al rispetto delle norme antisismiche secondo la specifica classe d'uso dell'edificio in oggetto e devono pertanto intendersi compresi nei prezzi unitari ivi previsti.

1.6. Oneri e obblighi in merito ai requisiti ambientali da osservare e/o verificare:

In fase di allestimento cantiere:

- a. verifica delle modalità di approvvigionamento idrico e di scarico dei reflui di lavorazione, con rilascio di apposite autorizzazioni provvisorie e mediante il controllo dell'adeguatezza dei manufatti predisposti a tale scopo (vasche Imhoff, ecc.);
- b. in caso di scavi produrre la certificazione, se non già allegata al progetto esecutivo o predisposta dalla Stazione Appaltante, della natura del materiale mediante analisi chimica di almeno un campione ed autocertificazione da parte della Ditta Appaltatrice.

In fase di cantiere:

In caso di demolizioni:

- a. preventivamente accertarsi che nelle parti del manufatto da demolire non ci siano materiali contenenti PCB/PCT (isolanti, giunti di dilatazione, ecc.): in caso affermativo tali materiali vanno selettivamente asportati prima della demolizione, per evitare la contaminazione di tutto il materiale demolito, e smaltiti come rifiuti pericolosi presso discarica autorizzata (D.Lgs, 209/99, art.4 e Piano provinciale per la raccolta e lo smaltimento di apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario, ottobre 2005);
- b. tenuta del Registro di carico e scarico dei rifiuti inerti prodotti a cura della Ditta Appaltatrice;
- c. compilazione del formulario di trasporto dei rifiuti ad impianti autorizzati;
- d. consegna dei rifiuti presso impianti autorizzati (rientro della quarta copia del formulario debitamente sottoscritta dall'impianto ricevente);
- e. in caso di rimozione di amianto accertare i requisiti della ditta che deve essere specializzata e iscritta all'albo di cui all'art.12 della L. 257/92 e della qualifica del personale addetto (con verifica dell'attestazione della frequenza di appositi corsi formativi di cui all'art.10, comma 1, lettera h, della L. 257/92); verifica della predisposizione del piano di lavoro, che deve essere redatto ai sensi dei D.M. 6 settembre 1994 (amianto nelle strutture edilizie) e 14 maggio 1996 (amianto nei siti industriali dismessi); provvedere alla notifica ai sensi dell'art.11, comma 1, lettera a, i lavori al Dipartimento di Prevenzione dell'ASS competente, prima del loro inizio.

In caso di utilizzo di materiale di recupero:

- a. verifica della comunicazione al recupero dei rifiuti effettuata dalla ditta alla competente autorità (Provincia) e della sua validità;
- b. conformità del materiale utilizzato rispetto ai requisiti di recuperabilità dello stesso, tramite verifica della prova analitica sul materiale, realizzata mediante test di cessione ai sensi del D.M. 05/02/1998 s.m.i..

In caso di sversamento al suolo di materiale potenzialmente inquinante:

- a. denuncia dell'incidente ambientale all'autorità competente (Provincia), ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;
- b. effettuazione degli accertamenti e delle eventuali azioni di messa in sicurezza e/o bonifica richieste dal Titolo V del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;

In caso di utilizzazione di mezzi di cantiere quali ad es. martello pneumatico, compressore, ecc.:

- a. previsione dell'impatto acustico generato dalle attrezzature utilizzate in cantiere ai sensi dell'art.8 della L. 447/1995;
- b. verifica dell'esposizione al rumore del personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

In caso di incendio o altre emergenze che si possono verificare:

- a. predisposizione di un piano di emergenza e risposta a cura della Ditta Appaltatrice, che deve essere contemplato nel POS.

1.7. Oneri e obblighi a conclusione dei lavori:

- a. la pulizia finale accurata delle aree esterne interessate dalle lavorazioni, ed ogni altra attività volta all'immediato utilizzo dell'opera. L'Amministrazione non prenderà in consegna l'immobile in carenza di tale accurata pulizia;
- b. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato speciale o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che sarà liquidato in base al solo costo del materiale;
- c. la consegna di tutti i certificati necessari a rendere l'opera completamente utilizzabile alla data della fine dei lavori, indipendentemente da eventuali contestazioni con sub-affidatari o altri fornitori.
- d. entro la data di ultimazione dei lavori e comunque non oltre 10 giorni dalla stessa data, dovrà essere predisposta tutta la documentazione necessaria per la consegna provvisoria dell'immobile; nella fattispecie l'appaltatore dovrà:
 - predisporre e consegnare tutte le dichiarazioni di conformità sottoscritte dal titolare dell'Impresa Esecutrice e recante i numeri di partita IVA e l'iscrizione alla C.C.I.A.A. come espressamente richiesto all'art.9 della Legge 5 marzo 1990 n°46 completa degli allegati obbligatori per tutti gli impianti eseguiti;
 - assistere i Collaudatori, statici ed amministrativi (ovvero il Direttore dei Lavori stesso in caso sostituzione del certificato di collaudo con la regolare esecuzione) all'esecuzione di prove, sondaggi, produrre le certificazioni di prova dei materiali e quant'altro necessario per l'ottenimento del collaudo delle opere eseguite;
- e. in particolare i lavori non potranno considerarsi ultimati finché l'appaltatore non abbia dimostrato di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti a carico del costruttore e/o degli installatori degli impianti, ivi compresa la presentazione della eventuale prescritta documentazione agli Enti competenti per l'ottenimento dei collaudi necessari per l'esercizio dell'impianto;

1.8. Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi:

- a. Nel rispetto delle procedure di coordinamento della sicurezza predisposte dal coordinatore per la sicurezza, l'appaltatore dovrà consentire l'accesso all'area di cantiere di soggetti terzi autorizzati dalla S.A. (professionisti, personale della S.A., manutentori della S.A. o di ditte incaricate dalla S.A., ditte incaricate di procedere all'installazione di attrezzature ed arredi, ditte incaricate di eseguire lavori in aree specifiche del cantiere). L'appaltatore ha l'onere di segnalare immediatamente alla D.L. eventuali danni procurati alle opere dallo stesso eseguite da parte dei soggetti suindicati, indicando in maniera

precisa l'entità del danno, le cause, gli autori ed accompagnando il tutto se possibile da verbale di accertamento dell'accaduto sottoscritto anche dal responsabile dello stesso. Qualora non venga trasmessa la segnalazione dell'accaduto con le modalità ed immediatezza suindicate, il danno conseguente ai ripristini necessari resterà a carico dell'appaltatore.

- b. l'assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e per i consumi dipendenti dai predetti servizi;
- c. la concessione, previo il solo rimborso delle spese vive, dell'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- d. il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi carrabili, certificazioni relative alla sicurezza, conferimento a discarica, rispondenza igienico - sanitaria dell'opera, nonché il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedimenti comunque necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed all'esecuzione delle opere ed alla messa in funzione degli impianti;
- e. l'individuazione delle condutture e dei cavi di servizi sia pubblici che privati esistenti (nelle zone in cui gli Enti gestori o proprietari dei servizi esistenti non siano in grado di segnalare la posizione planimetrica e altimetrica delle condutture e dei manufatti esistenti), attraverso sondaggi ispettivi; assistenze edili e di scavo comprese;
- f. l'onere dei costi di discarica (tasse ed oneri connessi compresi) per il rifiuto di tutti i materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni di progetto.

1.9. Oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti:

- a. L'appaltatore dovrà redigere e trasmettere alla stazione appaltante ed alla D.L., entro 30 gg. dall'ultimazione dei lavori, i grafici descrittivi delle opere effettivamente eseguite contenenti anche le eventuali varianti realizzate e preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori. In particolare dovranno essere prodotti i seguenti elaborati:
 - documentazione fotografica a fine lavori consistente in un numero adeguato di fotografie, su supporto magnetico in formato JPG e su stampa;
 - rilievo su supporto informatico georeferenziato in formato DWG e PDF, degli impianti, delle strutture e delle finiture eseguite. La documentazione dovrà essere resa anche in duplice copia controfirmata dall'appaltatore.
 - schede tecniche delle apparecchiature e dei materiali impiegati;

Art. 14 - Obblighi e oneri del committente

Competono al committente:

- a) l'imposta del valore aggiunto sui corrispettivi dell'appalto;
- b) tutte le pratiche tecnico-amministrative relative al rilascio del permesso a costruire (se necessario), inizio e fine lavori, collaudi e agibilità;
- c) gli oneri riguardanti le competenze professionali dei progettisti, direzione lavori, coordinatori e collaudo;
- d) l'inoltro della eventuale notifica preliminare;
- e) gli oneri di occupazione del suolo pubblico ed eventuali spese di ripristino della sede occupata ad eccezione di eventuali danni causati da incuria o negligenza dell'Impresa;

Art. 15 - Invariabilità dei prezzi

I prezzi unitari, indicati negli allegati computo metrico estimativo e/o alla stima lavori, sotto la piena osservanza delle condizioni su esposte, si intendono accettati dall'Appaltatore in base al progetto ed ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo la revisione dei prezzi di cui al successivo articolo.

Art. 16 - Revisione prezzi

I prezzi contrattuali di cui al computo metrico allegato si intendono bloccati e invariabili fino alla fine dei lavori in quanto l'intervento è da eseguirsi con tempistiche ridotte tali da non costituire potenziale oggetto di variabilità dei prezzi.

Art. 17 - Controversie

Per la definizione di tutte le controversie si deve ricorrere alla decisione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria presso il Foro del Tribunale di Pordenone.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

PARTE TECNICA

QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 18 - Condizioni generali di accettazione - Prove di controllo

I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla D.L.

I materiali proverranno da località e fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purchè corrispondenti ai requisiti di cui sopra.

Quando la D.L. abbia rifiutata una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Malgrado l'accettazione da parte della D.L., l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

L'Impresa resta obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni agli istituti in seguito specificati ed indicati dalla Stazione Appaltante, nonchè per le corrispondenti prove ed esami.

I campioni verranno prelevati in contraddittorio.

Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla D.L. previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, e nei modi più adatti a garantire l'autenticità e la conservazione.

Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso laboratori ufficiali.

I risultati ottenuti in tali laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle parti e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.

Art. 19 - Prove dei materiali

In relazione a quanto precisato al precedente articolo circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo e di norma periodicamente per le forniture di materiali di impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare, sottostando a tutte le spese di prelievamento e di invio dei campioni ai Laboratori Ufficiali indicati dalla Stazione Appaltante.

In particolare, tutte le prove ed analisi dei materiali saranno eseguite, a spese dell'Impresa presso Laboratori Ufficiali.

La Direzione Lavori si riserva di effettuare sopralluoghi e verifiche nei cantieri di confezionamento e prelevare campioni per le analisi.

I campioni verranno prelevati in contraddittorio.

Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione in luogo indicato dalla Direzione Lavori previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell'Impresa e nei modi più adatti a garantire l'autenticità e la conservazione.

I risultati ottenuti in tali Laboratori, saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi si farà esclusivo riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 20 - Prescrizioni generali relative a opere valutate a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso si utilizzano le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. Ai sensi dell'art. 59, comma 5-*bis*, del Codice dei contratti, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. I prezzi per unità di misura, invece, sono invariabili.
2. Ingrossamenti o aumenti dimensionali di qualsiasi genere non rispondenti ai disegni di progetto non sono riconosciuti nella valutazione dei lavori a misura se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Il compenso per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura comprende ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo gli atti delle eventuali perizie di variante.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.
5. La contabilizzazione degli oneri di sicurezza, per la parte a misura viene effettuata sulla base dei prezzi previsti nella stima degli oneri previsti dal PSC, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 21 - Norme generali

La quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con termini geometrici, a numero ed a peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi.

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori.

Soltanto nel caso che la Direzione Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori dimensioni, se ne terrà conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, e l'Impresa potrà essere chiamata a rifacimenti a tutto suo carico.

Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori, e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione Lavori e dell'Impresa.

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Art. 22 - Invariabilità dei prezzi

I prezzi unitari per lavori a misura ed a corpo, nonché i compensi a corpo, diminuiti del ribasso d'asta, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e pericolo e quindi sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

L'Appaltatore perciò non avrà ragione di pretendere sovrapprezzi od indennizzi speciali per perdite, per aumenti di costo di materiali, della mano d'opera, per eventuali aumenti di assicurazioni o per qualsiasi altro motivo e circostanza sfavorevole che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione dei lavori.

Pordenone, 31.01.2025

Il Progettista

SET s.r.l.

Geom. Enzo Floriduz